



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

INTRODUZIONE: “Il percorso di approvazione del DDL di riforma della Legge 11/2005 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo Normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*)”.

Il 25 settembre 2012 la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame in sede referente del DDL 2646 e del DDL 2254, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2646, con le modifiche accolte nel corso dell'esame in Commissione e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2254.

Il testo coordinato del DDL così come approvato (con modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati in data 23 marzo 2011), sarà quindi inserito all'ordine del giorno della prossima Assemblea per l'approvazione finale e la successiva trasmissione alla Camera dei deputati per la “terza lettura”.

Premesso, quindi, che a seguito della terza lettura da parte della Camera dei deputati il testo del DDL potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche, di seguito si propone una tabella di confronto tra: il testo del DDL di modifica così come approvato dalla Commissione referente del Senato della Repubblica e alcune note sulle proposte di modifica considerate di maggiore interesse.

Si sottolinea sin d'ora che l'analisi del DDL si è concentrata soprattutto sulle disposizioni che innovano e rafforzano i meccanismi di partecipazione al processo decisionale europeo sia con riferimento alla fase ascendente che per quanto riguarda la fase discendente, in generale, e sulle norme che sembrano incidere maggiormente sulla “posizione” delle regioni nel sistema generale.

Si segnala in conclusione che **il testo del DDL contenuto nella tabella non è una versione ufficiale**. E' stato “ricavato”, dall'integrazione del testo del DDL 2646 trasmesso dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2012 con gli emendamenti approvati in Commissione referente del Senato per consentire appunto una analisi dello Stato dell'arte, di conseguenza potrebbe contenere alcune imprecisioni ed errori. Una versione ufficiale del DDL sarà verosimilmente disponibile a breve sul sito ufficiale del Senato in vista del prossimo inserimento all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012
Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p style="text-align: center;">DDL A.S 2646</p> <p><i>Testo "informale" licenziato, con emendamenti, dalla Commissione referente affari generali del Senato della Repubblica in data 25 settembre 2012.</i></p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>
<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p>	<p>La disposizione riproduce il comma 1 dell'art. 1 L 11/2005 ma non il comma 2. E' stato inserito il riferimento agli articoli 117 e 11 della Costituzione e tra i principi richiamati sono stati introdotti il principio di attribuzione e di leale collaborazione, non previsti nella precedente versione dell'articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Comitato interministeriale per gli affari europei)</i></p> <p>1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. Su invito del Presidente, possono</p>	<p>L' articolo disciplina il funzionamento del CIAE, la cui denominazione cambia rispetto alla precedente in virtù delle modifiche apportate in tutto il testo del DDL che cambiano la denominazione "comunitario/a" con la dicitura "europeo" o dell'Unione europea.</p> <p>Il cambiamento delle denominazioni è coerente con il passaggio dalla Comunità europea all'Unione europea intervenuto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.</p> <p>Il comma 1 è modificato con l'inserimento del riferimento agli indirizzi espressi dalle Camere di cui il Governo deve tener conto nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea. Si chiarisce meglio il meccanismo di raccordo tra l'attività di indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo e la necessità che quest'ultimo tenga</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

assistere ai lavori il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o il Rappresentante permanente aggiunto.	conto degli eventuali indirizzi al momento della definizione della posizione nazionale da sostenere presso le Istituzioni dell'UE. Altra novità è la previsione della possibilità di invitare alle riunioni del CIAE su richiesta del Presidente del Consiglio il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o il Rappresentante permanente aggiunto.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province idem d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM).	
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	
3-bis. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità dei propri lavori.	Nuovo comma inserito con emendamento
4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.	
5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.	Cambia la natura dell'atto che disciplina la modalità di funzionamento del CIAE. Non più un DPCM, quindi, ma D.P.R. approvato ex articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>5-bis. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>	<p>Al fine di una maggiore coerenza e, parrebbe, anche nell'ottica di una maggiore semplificazione, nel testo del DDL 2646 così come emendato dalla Commissione referente, sono stati inseriti gli ultimi 4 commi che individuano il contingente di personale necessario a supportarne l'attività e la modalità di individuazione del personale da impiegare, con la conseguente abrogazione dell'originario articolo 17 del DDL, che disciplinava questi aspetti in una disposizione a se statne.</p>
<p>5-ter. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.</p>	<p>Si segnala la previsione della possibilità, entro determinati limiti, di avvalersi anche di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, che potrà essere designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei.</p>
<p>5-quater. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 16, nell'ambito Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.</p>	<p>Nel comma in esame, si prevede l'individuazione presso il Dipartimento per le politiche europee dell'Ufficio di segreteria del CIAE finalizzato allo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione</p>
<p style="text-align: center;">Capo II PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA E AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3. (Consultazione e informazione del Parlamento)</p> <p>1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.</p>	<p>Il comma 1 originariamente previsto dal DDL è stato soppresso.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.</p> <p>(...)</p> <p>Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>	<p>Rispetto al testo della L 11/2005 la formulazione del comma 2 specifica che il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati</p>
<p>3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.</p>	<p>Tutti i successivi commi specificano una serie di obblighi informativi da parte del Governo nei confronti del Parlamento su questioni di particolare rilevanza come questioni relative alla politica estera e di difesa comune oppure...</p>
<p>4. Il Governo assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.</p>	<p>... agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni...</p> <p>dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.</p>
<p>4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace esercizio degli obblighi di cui all'articolo 1.</p>	<p>Inserito con successivo emendamento il presente comma fa riferimento specifico al raccordo tra Governo e le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia.</p>
<p>5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione)</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

europea)	
1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei , contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.	<u>OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GOVERNO</u> Introduzione, nei casi di particolare rilevanza, di una nota illustrativa contenente la valutazione del Governo sugli atti e progetti di atti dell'UE trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio, con l'indicazione della presunta data di discussione o adozione e con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.	
3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei , la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.	Possibilità per ciascuna Camera di richiedere al Governo la nota illustrativa di cui al comma 1, anche al di fuori dei casi di particolare rilevanza e in relazione ad atti di natura non normativa quali le Comunicazioni politiche, ad esempio.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei , assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.	Al fine di garantire un'informazione qualificata e tempestiva alle Camere, è stata introdotta la Relazione di accompagnamento, da redigersi a cura dell'amministrazione con competenza prevalente sull'atto oggetto di trattazione, da inoltrare entro 20 giorni dalla data di trasmissione del progetto di atto legislativo, che dia conto di una serie di elementi, in particolare: a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche; c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:</p>	<p>cittadini e delle imprese. Rispetto alla precedente della L 11/2005, la Relazione deve essere inoltrata entro un termine preciso a prescindere dall'avvio dell'esame parlamentare dell'atto.</p> <p>Importante, nell'ottica della partecipazione qualificata delle regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea, la previsione della possibilità di mettere a disposizione delle regioni la citata documentazione entro lo stesso termine previsto per le Camere del Parlamento (vedi comma 2, articolo 2 del DDL 2646)</p>
<p>a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</p>	
<p>b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;</p>	
<p>c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.</p>	
<p>5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo e` trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. (Atti di indirizzo delle Camere)</p> <p>1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla</p>	<p><u>POTERE DI INDIRIZZO</u></p> <p>Si ribadisce la possibilità per gli organi parlamentari di adottare Indirizzi nei confronti del Governo in merito agli atti e progetti di atti dell'UE e si rafforza tale</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.</p> <p>[...] Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.</p>	<p>potere di indirizzo esplicitando che il Governo deve assicurare coerenza tra la posizione sostenuta presso le Istituzioni dell'UE e gli indirizzi definiti dalle Camere.</p> <p>Attualmente la legge 11/2005 prevede un più generico dovere del governo di tener conto degli indirizzi definiti dalle Camere.</p>
<p>2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.</p>	<p>Si ribadisce il dovere per il Governo di riferire tempestivamente al Parlamento dei casi in cui si discosti dagli indirizzi espressi dal Parlamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</p> <p>1. Ciascuna Camera ha facoltà di esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p><u>VERIFICA DI SUSSIDIARIETA'</u></p> <p>L'articolo disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, richiamando esplicitamente quanto previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona sulla procedura di verifica della sussidiarietà (cd. <i>Early Warning System</i>), che fa capo ai Parlamenti nazionali.</p> <p>In base al potere di auto organizzazione delle Camere le modalità per dare attuazione a tale disposizione sono rimesse ai Regolamenti parlamentari.</p>
<p>2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.</p>	<p>Si inserisce la previsione per cui ciascuna Camera è tenuta ad inviare i pareri motivati oltre che Istituzioni europee anche al Governo. La disposizione, in realtà, codifica una prassi già esistente e pone l'accento sull'importanza in questo settore di adeguati circuiti informativi tra Governo e Parlamento. Ciò anche in considerazione del fatto che la procedura in esame si basa su un collegamento diretto tra Parlamento e Istituzioni europee che, di per sé, non prevede alcun "filtro" da parte del Governo. Il nodo cruciale quindi è la capacità del "sistema" di addivenire a posizioni il più possibile condivise.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al **Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**.

Di grande importanza il richiamo esplicito al ruolo che il Protocollo n. 2 conferisce ai Parlamenti regionali con poteri legislativi, che tiene conto di quanto previsto esplicitamente dall'art. 6 del citato Protocollo e delle prassi già esistenti e avviate per iniziativa di alcune regioni. Il richiamo apre interessanti prospettive sulla cooperazione interparlamentare e rafforza ulteriormente le possibilità per le Regioni di partecipare alla formazione delle posizioni italiane (fase ascendente).

In base al potere di auto organizzazione delle Camere le modalità per dare attuazione a tale disposizione sono rimesse ai Regolamenti parlamentari.

Art. 6-bis.

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al protocollo n. 1, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, e in base al protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 22, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 23.

IL DIALOGO POLITICO

Disposizione non prevista dall'attuale L 11/2005 e neanche dalla prima versione del DDL 2646, frutto quindi di apposito emendamento. L'articolo da atto della terza modalità di partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche europee, ossia la cd. procedura di dialogo politico con le Istituzioni dell'UE.

La disposizione è estremamente interessante perché esplicita in legge una procedura di "collegamento" tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'UE, avviata su iniziativa della Commissione europea a partire dal 2006 e favorevolmente accolta di Parlamenti nazionali degli Stati membri, in quanto ha ad oggetto non solo la verifica della sussidiarietà sui progetti di atti dell'UE, ma anche la valutazione di merito degli stessi.

La disposizione è interessante anche perché richiama esplicitamente il coinvolgimento delle regioni che possono formulare e trasmettere alle Camere osservazioni di merito (articolo 22 comma 3) e, con riferimento specifico alle Assemblee legislative e Consigli regionali, verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in attuazione dell'art. 6 del Protocollo n. 2, di cui queste terranno conto.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p style="text-align: center;">Art. 7. (Riserva di esame parlamentare)</p> <p>1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.</p>	<p>Con la disposizione in esame ciascuna Camera, informando l'altra può richiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame parlamentare, qualora ne abbia già iniziato l'esame. Cambiano dunque i presupposti per l'attivazione dell'istituto.</p>
<p>2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.</p>	
<p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.</p>	<p>Nel comma 3 si modifica il termine decorso il quale il Governo è legittimato a procedere nei negoziati anche in assenza dei una pronuncia da parte del Parlamento, che passa da 20 a 30 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. (Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)</p> <p>1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento</p>	<p>La disposizione disciplina gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento con riferimento alle procedure semplificate di modifica dei Trattati.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.	
2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.	
3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.	
4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.	
5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.	
6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.	
Art. 9. (Meccanismo del freno d'emergenza)	
1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.	
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specifici e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.	
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.	
Art. 10. (Relazioni annuali al Parlamento)	
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica: a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni	L'articolo disciplina le Relazioni annuali che il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento. In particolare la relazione programmatica da presentarsi entro il 31 dicembre contenente le prospettive e il "programma di azione" del Governo per l'anno



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;	successivo, che rispetto alla disciplina attuale e prevede, rispetto alla formulazione della L 11/2005, in più...
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;	
c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.	.. l'indicazione non solo delle strategie di comunicazione del Governo, ma anche di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea ...
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;	... e la relazione consuntiva, contenente l'insieme delle posizioni assunte sulle varie questioni in sede UE, nell'anno precedente nonché il quadro di tutte le attività svolte. che in base alla L 11/2005 va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'attuale disposizione prevede il termine del 28 febbraio.
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio;	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;</p>	
<p>c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;</p> <p>ASSORBITA NELLA LETTERA B) VEDI SOPRA</p>	
<p>d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;</p>	<p>Introduzione, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, accanto alla coesione economica e sociale anche dell'obiettivo della coesione territoriale e maggiore specificazione delle informazioni che devono essere fornite sulle politiche di coesione. In particolare è richiesta al Governo una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;</p>
<p>e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.	
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	Introduzione tra i soggetti destinatari della trasmissione delle due Relazioni anche della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Art. 11. (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)	
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei , sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:	Introduzione tra i destinatari dell'elenco delle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, oltre che le Camere e la Corte dei conti, anche le Regioni e le Province autonome.
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;	
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;	
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;	
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.</p>	<p>Modifica della frequenza della trasmissione delle informazioni sulle eventuali conseguenze finanziarie degli atti e delle procedure, che passa da 3 a 6 mesi.</p>
<p>3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.</p>	
<p>4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.</p>	
<p>5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12. (Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)</p>	
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.</p>	<p>La disposizione introduce il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione. Di conseguenza prevede una serie di obblighi di informazione in capo al Governo, in particolare in caso di avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea...</p>
<p>2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari</p>	<p>A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'amministrazione competente deve trasmettere entro 20 giorni alle Camere una relazione illustrativa sull'inadempimento oggetto di contestazione e le Camere possono assumere le opportune deliberazioni.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>europi. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.</p>	
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>Il Governo è tenuto ad informare le Camere sui successivi sviluppi di tali procedure</p>
<p>4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13. (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)</p>	
<p>1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.</p>	<p>Nella disposizione si introduce la presentazione della relazione trimestrale sui flussi finanziari da parte del Governo oltre che al Parlamento anche alle regioni e alle province autonome per il tramite delle due Conferenze. Su quest'ultimo punto non è molto chiaro il ruolo delle due Conferenze e il funzionamento del circuito informativo verso le Regioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14. (Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)</p>	
<p>1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle Agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.</p>	<p>La disposizione regola gli obblighi informativi in capo al Governo in merito alla proposta o della designazione dei membri italiani alle varie istituzioni UE</p>
<p>2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addvenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<i>curriculum vitae</i> delle persone proposte, designate o nominate.	
2-bis. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono chiederne l'audizione.	
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.	
Capo III COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA	
Art. 15. (Dipartimento per le politiche europee)	
1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».	
Art. 16. <i>(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea)</i>	
1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea , di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 5-quater .	
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: a) raccoglie, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>europa, le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;</p> <p>b) trasmette, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;</p> <p>c) verifica, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.</p>	
<p>3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.</p>	
<p>4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 5-quater, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.</p>	
<p>5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 5-quater, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Il comma prevede, nel caso di materie che interessano le Regioni, l'integrazione del Comitato tecnico di valutazione con un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo Presidente. La disposizione in generale sembra cercare di superare le difficoltà applicative della precedente formulazione che prevedeva l'integrazione del comitato con gli Assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati.</p>
<p>6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori,</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.</p>	
<p>7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.</p>	
<p>8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.</p>	
<p>9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	
<p>10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera <i>e-bis</i>), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>	
<p>Art. 17. (Segreteria per gli affari europei) 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte dalla Segreteria per gli affari europei.</p>	<p>L'articolo in esame, previsto nel DDL 2646 così come trasmesso dalla Camera dei deputati è stato abrogato con emendamento approvato in Commissione referente e le sue previsioni sono confluite nell'art. 5 <i>commi 5 bis, ter e quarter</i> del DDL così come approvato dalla Commissione stessa.</p>
<p>2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

~~posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.~~

~~(cfr, comma 4 dell'art. in esame)~~

~~Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.~~

~~3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.~~

~~4. Il personale in posizione di comando, di cui ai commi 2 e 3, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.~~

~~5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento~~



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.	
<p>Art. 18.</p> <p><i>(Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.</p>	<p>La disposizione introduce presso le amministrazioni statali (Ministeri) uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. Queste nuove strutture amministrative dovrebbero assicurare il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuire alla predisposizione da parte di queste delle informative e delle relazioni che, in base a quanto previsto dall'attuale testo del DDL, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere o agli altri soggetti istituzionali indicati dalla legge.</p>
<p>2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.</p>	
<p>3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.</p>	
<p>Art. 19.</p> <p>(Esperti nazionali distaccati)</p>	
<p>1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). – 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, **la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri**, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;</p> <p>c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.</p> <p>3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.</p> <p>4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».</p>	
<p>5. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo IV</p> <p style="text-align: center;">PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;">(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione</p>	<p>L'articolo, rispetto all'attuale formulazione della L 11/2005 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ridenominazione della Sessione che, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona e del passaggio dalla CE all'Unione europea, non si chiamerà più sessione comunitaria, ma appunto Sessione europea;- il comma 1 prevede un diverso termine di convocazione della sessione che passa da "almeno ogni sei mesi" ad "almeno ogni quattro mesi";- si specifica che l'obiettivo della sessione è "di <i>raccordare le linee della politica</i>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.</p>	<p><i>nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime".</i></p>
<p>2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:</p>	
<p>a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;</p>	
<p>b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;</p>	
<p>c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21. (Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed</p>	<p>L'articolo, rispetto all'attuale formulazione della L 11/2005 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ridenominazione della Sessione che, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona e del passaggio dalla CE all'Unione europea, non si chiamerà più sessione comunitaria, ma appunto Sessione europea;- stabilisce che la Conferenza deve essere convocata almeno due volte l'anno anziché una.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22. (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</p> <p>1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.</p>	<p>Rispetto alla formulazione attuale della legge 11/2005, l'articolo in esame introduce alcune variazioni, in particolare:</p> <p>Il comma 1 non presenta variazioni di rilievo se non la ridenominazione del Ministro per gli affari europei, permane quindi il noto meccanismo di trasmissione degli atti alle Regioni (Giunte e Assemblee/Consigli regionali) per il tramite delle due Conferenze.</p>
<p>2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.</p>	<p>Con riferimento specifico alle Regioni, il comma esplicita meglio che il Governo deve garantire alle Regioni un'informazione qualificata e tempestiva, stabilendo delle modalità concrete per il conseguimento dell'obiettivo, ossia con le stesse modalità previste per il Parlamento nazionale (vedi art. 4 comma 4 del DDL).</p> <p>In particolare è interessante il richiamo all'art. 4 comma 4, e cioè alla relazione che deve essere predisposta dalle amministrazioni competenti e trasmessa al Parlamento entro 20 giorni dalla trasmissione del progetto di atto legislativo. In pratica, in base all'attuale formulazione, il Governo deve mettere a disposizione delle regioni le stesse informazioni fornite al Parlamento nazionale entro gli stessi termini. La "funzionalità" di questa disposizione, quindi, è strettamente connessa all'allungamento del termine posto alle Regioni per la trasmissione delle osservazioni previsto nel comma successivo.</p>
<p>3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei</p>	<p>Come anticipato nel commento precedente, il termine per la trasmissione delle osservazioni al Governo passa dagli attuali 20 giorni a 30.</p> <p>Si segnala un'ulteriore differenza rispetto alla normativa attuale: la trasmissione delle osservazioni al Governo è effettuata direttamente dalle Regioni, senza più il</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>ministri o al Ministro per gli affari europei e ne danno contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.</p>	<p>tramite delle due Conferenze che vengono solo informate contestualmente al momento dell'invio. Si segnala anche l'introduzione della informazione contestuale anche alle Camere del Parlamento.</p>
<p>4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.</p>	<p>Si segnala l'allungamento del termine da 20 a 30 giorni anche per il raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.</p>	<p>Anche nel caso della richiesta da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione al Governo della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE, il termine per il pronunciamento passa da venti a trenta giorni.</p>
<p>6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.</p>	
<p>7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle</p>	<p>L'articolo in esame prevede l'integrazione dei gruppi di lavoro previsti dall'art. 16, comma 4 del DDL che disciplina il Comitato tecnico di valutazione degli atti</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.</p>	<p>dell'UE (organo tecnico di supporto alle attività del CIAE), nel caso in cui si tratti di materie di competenza delle regioni.</p>
<p>8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea..</p>	
<p>9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.</p>	
<p>10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>	
<p>11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>Si sottolinea che anche nel DDL è fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della L 131/2003, che disciplina la cd. fase ascendente diretta: "Art. 5</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

	<p><i>Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.</i></p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...)"</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23.</p> <p>(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</p> <p>1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, le assemblee, i consigli regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare e ne danno contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee</p>	<p>L'articolo in esame, non previsto dalla attuale legge 11/2005, richiama l'articolo 6 del Protocollo n. 2 sulla verifica del rispetto della sussidiarietà che prevede la possibilità per i parlamenti nazionali di coinvolgere i parlamenti regionali con poteri legislativi nell'ambito della citata procedura. La disposizione codifica una prassi già avviata da alcune assemblee regionali e prevede la trasmissione alle Camere con contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

legislative delle regioni e delle province autonome.	
<p style="text-align: center;">Art. 24.</p> <p style="text-align: center;">(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo in esame introduce in capo al Governo il compito di assicurare un'adeguata consultazione degli enti locali per la formazione della posizione italiana sulle attività dell'Ue che possono incidere sulle loro specifiche competenze.</p>
<p>2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, e alle Camere, e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.</p>	<p>Il comma prevede che su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, e alle Camere, e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.</p>
<p>3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.	
Art. 25. (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)	
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	L'articolo stabilisce nuove modalità di individuazione dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni. Le variazioni sono dovute all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha modificato il numero dei membri del Comitato, stabilendo solo il numero massimo, e rimettendo alla decisione del Consiglio europeo l'individuazione del numero effettivo dei componenti (articolo 305 del TFUE)
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.	I membri titolari e i supplenti sono ora indicati: - per le regioni dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; - per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; - per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM; I criteri sono definiti con DPCM adottato d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.	
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.	
Capo V PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA	
Art. 26.	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)	
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.	Il comma 1 prevede che per garantire il più ampio coinvolgimento delle parti sociali, il Comitato tecnico di valutazione e le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.	
3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.	
Capo VI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA	Nel Capo VI sono contenute alcune delle disposizioni maggiormente innovative del DDL 2646 che introducono nuove modalità di adeguamento dell'ordinamento agli obblighi dell'Unione europea.
Art. 27. (Legge di delegazione europea e legge europea)	L'articolo in esame, quindi, rivoluziona i meccanismi di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi dell'Unione europea, sostituendo l'attuale legge comunitaria con due distinte leggi: la legge di delegazione europea e la legge europea.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.</p>	
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.</p>	
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.</p>	<p><u>VERIFICA DELLO STATO DI CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO</u></p> <p>Si introduce un termine (15 gennaio di ogni anno) entro il quale le regioni e le province autonome devono trasmettere al Governo le risultanze delle verifiche di conformità effettuate sui propri ordinamenti, non previsto dalla L 11/2005.</p>
<p>4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di</p>	<p><u>LA "LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA"</u>. La legge contiene le deleghe al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee, il riferimento specifico è agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, di cui al comma 2.</p> <p>Il DDL deve essere presentato (a differenza della legge comunitaria che deve essere presentata attualmente entro la data del 31 gennaio di ogni anno) entro il 28 febbraio di ogni anno</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2.	
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei , di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.	<u>LA "LEGGE EUROPEA"</u> . Questa legge, a differenza della precedente, è lo strumento di "manutenzione" dell'ordinamento direttamente collegato alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento di cui al medesimo art. 28 comma 3. Per questo DDL non è previsto uno specifico termine di presentazione.
6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.	Il parere della Conferenza Stato regioni deve essere richiesto su entrambi i DDL, salva la possibilità per il Governo di procedere comunque nel caso in cui il parere non sia emanato entro 20 giorni che decorrono dal momento della avvenuta richiesta.
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: a) da` conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;	Il comma descrive, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 comma 5 della L 11/2005, il contenuto della relazione introduttiva alla sola legge di delegazione europea, con le seguenti variazioni: - si specifica che la relazione deve essere aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; - si richiede al Governo di motivare il perché dell'inserimento delle direttive europee da recepire in un allegato piuttosto che nell'altro (dalla scelta dipende, infatti, la procedura da applicare e, in particolare, la necessità o meno del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di atti normativi di recepimento).
b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;	
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

amministrativa;	
d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;	
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;	
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.	- si introduce per le Regioni un nuovo termine per la trasmissione dell'elenco delle direttive europee recepite dalle Regioni nel corso dell'anno precedente, anche tramite legge regionale europea annuale, che deve essere trasmesso a cura della Conferenza delle regioni e delle province autonome al Governo entro il 15 gennaio di ogni anno e non più entro il 25 gennaio, allineandolo al termine di trasmissione della verifica di conformità degli ordinamenti regionali introdotta al comma 3.
7-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di recepimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.	La disposizione sembrerebbe introdurre un paracadute di emergenza (una seconda legge di delegazione europea) per l'anno in corso, nel caso in cui sorgano ulteriori esigenze di recepimento di obblighi di cui al comma 1, in sostanza nel caso in cui entrino in vigore delle direttive il cui termine di recepimento scade nell'anno di riferimento e che non inserite nella prima legge di delegazione europea perché entrate in vigore successivamente.
Art. 28. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.	I commi 1 e 2 recano il contenuto della legge di delegazione europea
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:	
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;	La formulazione della lettera a) del comma 1 sembrerebbe voler sottolineare (e provare ad escludere) l'inserimento di norme intrusive nell'ambito delle deleghe finalizzate al recepimento/attuazione degli atti UE. Si segnala che il presente comma è stato così riformulato con emendamento approvato dalla Commissione.
a-bis) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;	
b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;	
c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 31;	
d) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;	
e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;	
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117,	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

terzo comma, della Costituzione;	
g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;	
h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.	
3. La legge europea reca:	
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;	
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;	
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;	
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;	
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1, della presente legge.	
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.	
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante ri assegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 29. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)</p>	<p>Gli articoli 29, 30 e 31, inseriscono nell'ambito della legge quadro di procedura le disposizioni che regolamentano in generale l'esercizio del potere di delega da parte del Governo e che sin'ora sono state di volta in volta inserite con disposizioni sostanzialmente identiche, nei primi articoli delle leggi comunitarie annuali</p>
<p>1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.</p>	<p>Si segnala la previsione di un termine per l'esercizio della delega da parte del Governo anticipato di due mesi rispetto al termine di recepimento della direttiva stessa. La disposizione è finalizzata a migliorare il meccanismo di recepimento delle direttive ed evitare l'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione per mancato recepimento. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in caso di procedura di infrazione per mancato recepimento lo Stato membro incorre nel pericolo di sanzione pecuniaria già al termine del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza, sanzioni pecuniarie notevolmente incrementate nel loro ammontare proprio per disincentivare il più possibile questo tipo di violazioni.</p>
<p>2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.</p>	
<p>3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero il diverso termine previsto dal comma 4 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p>	
<p>4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.</p>	
<p>5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.</p>	
<p>6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.	
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.	
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.	
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.	
Art. 30. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)	
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;	Nell'articolo in esame sono indicati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che attualmente sono inseriti di volta in volta dalle singole leggi comunitarie annuali.
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;	
b-bis) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;	
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;</p>	
<p>d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;</p>	
<p>e) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;</p>	
<p>f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;</p>	
<p>g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;	
h) e' assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.	
Art. 31. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)	
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.	
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.	
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.	
Art. 32.	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale)</p> <p>1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.</p>	
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 33.</p> <p>(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)</p>	
<p>1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), della presente legge.</p>	
<p>2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

delle direttive europee.	
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.	
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:	
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;	
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;	
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.	
5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:	
a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;	
b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.	
6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.</p> <p>La legge prevede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:</p> <p>a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;</p>	
<p>b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 34.</p> <p style="text-align: center;">(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)</p> <p>1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 35.</p> <p style="text-align: center;">(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)</p>	
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 35-bis. <i>(Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea)</i></p> <p>1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.</p> <p>2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 36. <i>(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)</i></p>	
<p>1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il</p>	<p>Sempre nell'ottica di evitare il più possibile l'apertura di procedure di infrazione per mancato recepimento e per garantire un'adeguata informazione sullo stato di adeguamento dell'ordinamento, l'articolo in esame prevede in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- richiedere ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del ritardo o mancato recepimento;- trasmettere alle Camere una relazione in merito;



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.</p>	<p>- aggiornare ogni sei mesi le camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, in base a quanto previsto dall'art. 37 comma 5 che nel regolamentare la partecipazione delle regioni alla fase discendente, disciplina la modalità di individuazione delle direttive europee di competenza regionale.</p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.</p>	<p>- aggiornare almeno ogni tre mesi il Consiglio dei ministri sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37. (Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)</p>	
<p>1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.</p>	
<p>2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).</p>	
<p>3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38 della presente legge.</p>	
<p>4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59</p>	
<p>5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.</p>	<p>Il comma in esame non trova corrispondenza nella legge 11/2005. Si introduce un'informativa al Parlamento da parte del Governo sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni nelle materie di propria competenza.</p> <p>E' interessante la previsione in legge di un meccanismo condiviso per l'individuazione direttive europee di competenza regionale da definirsi tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.</p> <p>Si ricorda, in questo senso la mancata applicazione dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 (articolo 1, comma 2), laddove si prevede che il Governo, nell'ambito della predisposizione della legge comunitaria annuale, promuova il coordinamento con le Regioni e le Province Autonome, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti su materie di competenza statale e regionale e che tale coordinamento può essere richiesto anche dalle Regioni stesse.</p>
<p>Art. 38.</p>	<p>L'articolo regola l'esercizio da parte dello Stato del potere sostitutivo nelle</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

materie di competenza delle regioni al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. La legge 11/2005 disciplina il potere sostitutivo in varie disposizioni che nel DDL vengono riunite in un unico articolo.

Il comma 1 introduce accanto al riferimento all'art. 117 comma 5 della Costituzione (inadempimento), anche il riferimento all'art. 120 comma 2 della Costituzione (violazione). Nonostante il richiamo al comma 1 all'art. 120, comma 2 della Costituzione resta salvo comunque quanto previsto dall'articolo 8 della legge 131/2003 che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di violazione degli obblighi UE da parte delle Regioni.

2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

Capo VII CONTENZIOSO	
Art. 39. (Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)	
1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei , in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.	La disposizione, innovativa rispetto alla legge 11/2005, disciplina la procedura per la deliberazione dei Ricorsi dello Stato italiano alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.	
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.	
3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.	Presentazione di ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deliberati dalle Camere.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

Art. 40. (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)	La disposizione è sostanzialmente identica a quella attualmente prevista dall'art. 16bis della legge 11/2005.
1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 38 della presente legge.	
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.	
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10: a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;	
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720,	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).</p>	
<p>c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato</p>	
<p>6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.</p>	
<p>7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>	
<p>8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>	
<p>9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.</p>	
<p>Cfr. art. 43, comma 1</p>	
<p style="text-align: center;">Capo VIII AIUTI DI STATO</p>	<p>Il capo in esame comprende tutta la normativa rilevante in materia di aiuti di stato, in particolare relative alle procedure di notifica e comunicazione; divieti di concessione di aiuti; recupero; giurisdizione, in generale tutti gli aspetti generali inerenti il tema.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41. (Aiuti di Stato)</p>	
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della presente legge.</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

Art. 42. (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)	
1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.	
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.	
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.	
Art. 43. (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)	
1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.	
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.	
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste,	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.</p>	
<p>4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 43-bis. <i>(Aiuti pubblici per calamità naturali)</i></p> <p>1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5, della legge 24 febbraio 1992 n. 225;b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità – di livello statale, regionale o locale – non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso;	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

**Art. 44.
(Procedure di recupero)**

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.	
3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.	
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.	
Art. 45. (Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)	
1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera <i>m-quater</i>) è aggiunta la seguente: « <i>m-quinquies</i>) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».	
2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera <i>z-quinquies</i>) è aggiunta la seguente: « <i>z-sexies</i>) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».	
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri –	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.</p>	
<p>Art. 46. (Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)</p>	
<p>1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.</p>	
<p>Art. 47. (Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)</p>	
<p>1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p>	
<p>Art. 48. (Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)</p>	
<p>1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.</p>	
<p>2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

Capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 49. (Parità di trattamento)	
1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.	
Art. 50. (Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)	
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ri denominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera <i>e bis</i>), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.	
2. La Commissione di cui al comma 1 consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.	
Art. 51. (Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)	
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che e` ri denominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera <i>e-bis</i>), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

<p>2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è denominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52. (Punti di contatto europei)</p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee:</p> <p>a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;</p>	<p>La disposizione in esame identifica il Dipartimento per le politiche europeo quale punto di contatto per lo Stato italiano ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee in attuazione della direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva servizi. La disposizione fornisce l'occasione per segnalare l'importanza del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle autorità competenti (e quindi anche delle Regioni) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi della citata <i>direttiva 2006/123/CE</i>. Si segnala infatti che in caso di mancata comunicazione del requisito e di sua notifica alla Commissione europea per l'esame, esso non sarà opponibile ai terzi.</p>
<p>b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;</p>	
<p>c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 53. (Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)</p>	
<p>1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 54. (Norme transitorie)</p>	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, e all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.	
Art. 55. (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)	
1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.	
Art. 56. (Regioni a statuto speciale e province autonome)	
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.	
Art. 57. (Disposizioni finanziarie)	
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.	
Art. 58. (Abrogazioni e modificazioni)	
1. Sono abrogati: a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11; c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	
2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».	



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Barbara Attili Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

IL DDL DI RIFORMA DELLA LEGGE 11/2005 – LO STATO DELL'ARTE

2-bis. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo".

2-ter. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.